



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Comunicato Ufficiale N.26/TFT del 20/02/2025

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il 20/02/2025

ha adottato i seguenti:

DELIBERA

Fasc.045

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.

Prot. 12663/106 pfi 24-25/PM/fm (Campionato under 17 - Av)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Rocco Cione**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore sig. Antonio Pennetti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024, valevole per il campionato Under 17 Provinciali; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Bagnoli Free Sport, omesso di provvedere al tesseramento del sig. Domenico Frasca nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024, valevole per il campionato Under 17 Provinciali;

2. il sig. **Domenico Frasca**, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Pennetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport pur non essendo tesserato per tale società;

3. la società **Pol. Bagnoli Free Sport** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rocco Cione, Domenico Frasca così come descritti nei precedenti capi di incolpazione, nonché per gli atti ed i

comportamenti posti in essere dal sig. Antonio Pennetti così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “ sig. Antonio Pennetti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Bagnoli Free Sport: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Bagnoli Free Sport, alla gara Pol. Bagnoli Free Sport – Virtus Av. S. Stefano 2013 del 4.3.2024 valevole per il campionato Under 17 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva”.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Domenico Frasca, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. Bagnoli Free Sport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda. Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Domenico Frasca, all’epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per la società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Rocco Cione, all’epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Pol. Bagnoli Free Sport la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.047

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.
Prot. 12754/7 pfi 24-25/PM/ep (Campionato under 18)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Yuri Capuozzo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Sporting Aminei F.C.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Sporting Aminei F.C., alle gare Sporting Aminei F.C. - Materdei del 26.2.2023 e Sporting Aminei F.C. - Internapoli S.S.D. A.R.L. del 9.3.2024 valevoli per il campionato Under 18 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di

responsabilità del deferito per la violazione rispettivamente ascritta e richiedeva per: il calciatore Yuri Capuozzo, quattro (4) giornate di squalifica.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere il deferito responsabile della violazione rispettivamente ascritta e di applicare: il calciatore Yuri Capuozzo, quattro (4) giornate di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.048

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.

Prot. 12835/71 pfi 24-25/PM/ce (Campionato under 15 - CE)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Raffaele Fausto, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Cantera Ortese: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Cantera Ortese, alle gare Juve San Prisco - Cantera Ortese del 21.1.2024 e Real Arienzo - Cantera Ortese del 3.3.2024, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva. La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Fausto, quattro (4) giornate di squalifica.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Raffaele Fausto, quattro (4) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.049

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.

Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Prot. 12916/75 pfi 24-25/PM/ag (Campionato 3° Categoria - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Cesare Doddato, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022:a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. nonché dall'art. 7,

comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aquara 2022, omeo di provvedere al tesseramento del sig. Lucio Andresano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Aquara 2022, alle gare A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 ed A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'ideoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Aquara 2022 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andresano Lucio, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

2. il sig. **Mario Capozzoli** all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Aquara 2022: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di capitano della squadra schierata dalla A.S.D. Aquara 2022 in occasione della gara A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, valevole per il girone B del campionato di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Andresano Lucio, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

3. la società A.S.D. Aquara 2022 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Cesare Doddato e Mario Capozzoli così come descritti nei precedenti capi di incolpa-zione, nonché per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Lucio Andresano così come descritti nel seguente capo di incolpazione contenuto nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: *“– sig. **Lucio Andresano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Aquara 2022: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Aquara 2022, alle gare A.S.D. Aquara 2022 – Santa Maria degli Angeli del 26.11.2023 ed A.S.D. Aquara 2022 – A.S.D. Marina di Eboli 2023 del 14.1.2024, entrambe valevoli per il girone B del campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva”.*

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mario Capozzoli, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Cesare Doddato, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 350,00 di ammenda.

Il Tribunale, ritiene di dover confermare le sanzioni richieste dalla Procura, in relazione alla portata della gravità dei fatti che sono appurati , pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale è adeguata. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Mario Capozzoli, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Cesare Doddato, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Aquara 2022 la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 350,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Fasc.044

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Dott. C. Marano; Avv. E. Ferraro; Avv. G. Ciappa.
Prot. 12537/86 pfi 24-25/PM/rn (Campionato 3° Categoria-bn)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1.- il sig. Nicola Varrella, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: a.- della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva Apollosa, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji, nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: il calciatore sig. Omar Jammeh alle gare Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023 e San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024, i calciatori sig. Omar Jammeh e sig. Wale Axiuntuhji alla gara Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b.- della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dei calciatori sigg.ri Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji in occasione degli incontri Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023, San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024 e Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria;

2.- il sig. Omar Jammeh, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa, alle gare Polisportiva Apollosa – San Leucio del Sannio del 12.11.2023, Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023 e San Leucio del Sannio - Polisportiva Apollosa del 3.2.2024, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3.- il sig. Wale Axiuntuhji, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva Apollosa: - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva Apollosa, alla gara Polisportiva Apollosa – San Venere 2021 del 26.11.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4. la società **A.S.D. Polisportiva Apollosa** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Nicola Varrella, Omar Jammeh e Wale Axiuntuhji, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Wale Axiuntuhji, tre (3) giornate di squalifica;

il calciatore Omar Jammeh, tre (3) giornate di squalifica; il sig. Nicola Varrella, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi otto (8) di inibizione; per la società A.S.D. Polisportiva Apollosa la penalizzazione di punti quattro (4) in classifica da scontarsi nella stagione 2024/2025 ed € 600,00 di ammenda.

Il Presidente della società Apollosa, presente in dibattimento, ha richiamato le difficoltà tecniche per il tesseramento, in parte dovuto dal fatto che i calciatori deferiti, extracomunitari, erano improvvisamente rientrati in patria per problemi familiari e hanno fornito un permesso di soggiorno. Appare congruo ridurre minimamente le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:: il calciatore Wale Axiuntuhji, tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Omar Jammeh, cinque (5) giornate di squalifica; il sig. Nicola Varrella, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società A.S.D. Polisportiva Apollosa la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 24/25 ed € 400,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 17.02.2025

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 20 Febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**